

## SUPSI

### Direttive di applicazione

- del Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)
- del Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (Laurea di secondo livello)

relative al corso di laurea Master in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva proposto dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI.

### CAPITOLO 1: Disposizioni generali

#### Articolo 1: Campo di applicazione

1. Le presenti direttive si applicano alla formazione professionale iniziale dei docenti<sup>1</sup> nell'ambito della progettazione educativa e scolastica per allievi con bisogni educativi speciali.
2. Esse sono adottate in applicazione e a complemento di quanto disposto dai Regolamenti SUPSI sopra menzionati, allo scopo di definire le condizioni proprie di ammissione e svolgimento del corso di laurea Master in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva.
3. Il presente documento è completato dal *Piano degli studi*, dalla *Procedura di ammissione per il Master in Insegnamento per il livello secondario I*, per il *Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I*, per il *Master in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva*, per il *Master in Insegnamento del tedesco per il livello secondario I* e per il *Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell'educazione musicale per il livello secondario I – parte DFA* (in seguito *Procedura di ammissione*) e dalle *Linee guida*.

#### Articolo 2: Obiettivi del corso di laurea e titolo rilasciato

1. L'obiettivo del corso di laurea è lo sviluppo di competenze dello studente nell'ambito della progettazione educativa per interventi specializzati e inclusivi per allievi con bisogni educativi speciali. Le competenze e conoscenze relative alla professione sono contenute nel profilo delle competenze del docente che figura nel *Piano degli studi*.

In particolare, il corso di laurea Master in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva:

- a. permette di acquisire e approfondire le necessarie competenze professionali nel settore orientato all'insegnamento speciale, per svolgere un lavoro di educazione e di formazione presso allievi con particolari bisogni educativi;
  - b. permette allo studente di intraprendere una riflessione approfondita sulla propria pratica professionale e confrontarsi con la cultura della professione di insegnante specializzato e inclusivo;
  - c. sviluppa una cultura scientifica orientata all'analisi di situazioni complesse, l'intervento e la ricerca in educazione;
  - d. permette allo studente l'acquisizione di competenze professionali attraverso insegnamenti teorici e pratici.
2. La SUPSI rilascia i seguenti titoli:
    - Master of Arts SUPSI in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva e
    - Diploma nel settore della pedagogia speciale orientamento insegnamento speciale.

---

<sup>1</sup> Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere

3. L'insegnamento è una professione regolamentata in Svizzera. Il diploma è riconosciuto dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS) del Cantone Ticino e abilita a svolgere la professione di docente in pedagogia speciale, orientamento insegnamento speciale nella scuola dell'obbligo del Cantone. Nel 2021/22 sarà formulata la richiesta di riconoscimento del titolo alla Conferenza Svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE).

## **CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione**

### **Articolo 3: Requisiti di ammissione**

1. Sono ammissibili al corso di laurea i candidati in possesso, entro l'inizio del corso di laurea (1. settembre), di quanto indicato di seguito:
  - a. un titolo di Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico (anni scolastici: 1-2) oppure un Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici: 3-7) oppure un Master in Insegnamento per il livello secondario I, riconosciuti dalla CDPE; oppure
  - b. un titolo di Bachelor in Pedagogia specializzata; oppure
  - c. un titolo Bachelor o Master universitario, ai sensi delle Direttive della Conferenza Universitaria Svizzera (CUS) o titolo equivalente, attestante il compimento di studi accademici e scientifici in ambito affine, e più precisamente: Psicologia, Scienze dell'educazione, Educazione sociale, Logopedia oppure Psicomotricità.
2. I candidati in possesso di un titolo elencato al cpv. 1.c devono inoltre attestare almeno 110 crediti ECTS complessivi e significativi a copertura degli ambiti disciplinari seguenti o particolarmente vicini agli stessi:
  - Psicologia dello sviluppo;
  - Pedagogia generale e speciale;
  - Formazione alla ricerca;
  - Pratiche in ambito psicologico o educativo.
3. I candidati in possesso di un titolo elencato al cpv. 1b e al cpv. 1c sono tenuti a svolgere delle prestazioni complementari da un minimo di 30 a un massimo di 60 crediti ECTS nell'ambito dell'insegnamento, secondo un piano di formazione personalizzato deciso dal DFA e composto da moduli tratti dall'offerta formativa regolare del Dipartimento. Le prestazioni complementari devono essere svolte e i crediti acquisiti entro la fine della formazione, in caso contrario i candidati non otterranno il Master.
4. Ai candidati non di madrelingua italiana, è richiesta in entrata una competenza della stessa corrispondente al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Sono riconosciuti come equivalenti i seguenti certificati (in corso di validità): CILS 4, CILS-DIT C2, CELI 5, PLIDA C2, DALI C2. Il DFA si riserva il diritto di verificare il livello linguistico dei candidati.
5. Oltre a comprovare l'adempimento dei requisiti di ammissione, i candidati devono superare la procedura di ammissione, dettagliata nel documento *Procedura di ammissione* scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
6. L'ammissione è subordinata al pagamento della tassa semestrale e del contributo ai costi per la didattica. A partire dal passaggio al secondo semestre di formazione, l'abbandono del corso, se non annunciato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 dicembre (per il semestre primaverile successivo), rispettivamente entro il 15 luglio (per il semestre autunnale successivo), comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale.

### **Articolo 4: Rifiuto di ammissione**

Può essere rifiutata l'ammissione ai candidati che:

- a. sono stati esclusi da un Bachelor o un Master in educazione in un'Alta Scuola Pedagogica o in una Università negli ultimi 5 anni accademici;
- b. sono stati esclusi da una Università, da una Scuola Universitaria Professionale o da un'Alta Scuola Pedagogica per motivi disciplinari gravi;
- c. presentano sull'estratto del casellario giudiziale un'iscrizione di natura incompatibile con la formazione di docente.

### Articolo 5: Equivalenze, dispense, mobilità

1. Gli studenti possono fare richiesta di equivalenza entro il 15 settembre successivo l'inizio del corso di laurea. Se accordata, l'equivalenza permette la dispensa dai moduli o dai corsi corrispondenti previsti nel *Piano degli studi*. Tali moduli sono considerati acquisiti, senza riporto della valutazione assegnata dall'Istituto di provenienza.
2. Sono riconosciuti gli studi svolti con successo nell'ambito di un programma di mobilità autorizzato svolto in Svizzera e/o all'estero. In tal caso gli ECTS ottenuti sono riconosciuti allo studente e viene riportata la valutazione assegnata dall'Istituto ospitante.

### Articolo 6: Congedo

1. Il congedo va chiesto in forma scritta alla Direzione del DFA. Nella richiesta è necessario indicare il numero dei semestri per il quale si chiede il congedo (al massimo 2 semestri consecutivi); in caso di mancata indicazione, la richiesta di congedo è considerata essere stata presentata unicamente per il semestre successivo.
2. Dal passaggio al semestre successivo di formazione, la mancata ripresa del corso di laurea dopo un congedo comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale, se il motivo del mancato rientro dal congedo non è annunciato e motivato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 dicembre (per il semestre primaverile successivo), rispettivamente entro il 15 luglio (per il semestre autunnale successivo).

### Articolo 7: Procedura di ammissione

1. La procedura di ammissione è dettagliata nel documento *Procedura di ammissione* scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
2. La domanda di ammissione deve essere presentata online entro il termine pubblicato sul sito attraverso il Portale studenti accessibile dalla pagina del sito istituzionale SUPSI.

### Articolo 8: Riammissione

1. La riammissione dopo l'abbandono degli studi da parte di uno studente avviene secondo la normale procedura di ammissione.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto dalla normale procedura di ammissione, pubblicato sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

## CAPITOLO 3: Programma di studio e valutazione

### Articolo 9: Piano degli studi

1. La formazione è organizzata in moduli, articolati in quattro assi principali:
  - a. approfondimenti di scienze dell'educazione
  - b. formazione teorico scientifica
  - c. pratica professionale
  - d. ricerca in educazione
2. L'offerta modulare prevede forme di insegnamento-apprendimento diversificate (lezioni, seminari, atelier, corsi di approfondimento,...) secondo il paradigma dell'insegnamento-apprendimento per competenze inserito in una dimensione di formazione lungo tutto l'arco della vita professionale.
3. Il *Piano degli studi* precisa la forma in cui sono organizzati i moduli, le modalità attraverso cui questi sono valutati e la ripartizione degli ECTS.
4. Nel caso in cui le modalità di valutazione non siano precisate nel *Piano degli studi*, queste sono stabilite dal docente responsabile del modulo, il quale è tenuto a informarne gli studenti, in forma scritta, all'inizio del modulo.

## Articolo 10: Durata degli studi ed ECTS

1. Ogni anno di studio a tempo pieno corrisponde a 60 ECTS.
2. Per l'ottenimento del Master lo studente deve acquisire 90 crediti ECTS.
3. La durata regolamentare minima degli studi è di 4 semestri.
4. La durata massima degli studi è di 8 semestri. Il superamento di questa durata comporta l'esclusione dalla formazione.
5. Gli studi possono essere svolti paralleli all'attività professionale o in modo flessibile, come previsto dal *Piano degli studi*.
6. Il DFA consente un grado di occupazione massimo complessivo tra formazione e attività professionali in parallelo pari al 120%. Nel caso di assegnazione di un incarico limitato, e in assenza di ulteriori attività professionali, la formazione potrà essere svolta entro la durata regolare prevista al cpv. 3 del presente articolo, solo se allo studente sarà stato assegnato un incarico di al massimo il 50% presso la scuola dell'infanzia o la scuola elementare o 12 ore (in 25 esimi) nella scuola media o il 60% (in quanto in questo caso le ore di incarico rientrano nella pratica professionale) presso la scuola speciale. L'assegnazione di incarichi di insegnamento superiori comporterà un aumento della durata di formazione con conseguente elaborazione di un piano di formazione personale.

## Articolo 11: Certificazione: ritiro, mancata presenza e sessione di recupero

1. Lo studente è iscritto d'ufficio alla sessione di certificazione regolare. L'iscrizione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta e motivata, deve essere indirizzata alla Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della prova. La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può convalidare il ritiro dell'iscrizione alla sessione di certificazione. In tal caso lo studente è iscritto d'ufficio alla successiva sessione di certificazione, conformemente a quanto previsto dal Piano degli studi, senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 5.3 del *Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)*.
2. L'assenza a una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta alla Direzione del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il recupero della medesima prova di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 5.3 del *Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)*. In tal caso il recupero deve avvenire in occasione della successiva sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi. Lo studente è iscritto d'ufficio.
3. Gli studenti che non hanno superato una prova di certificazione di un modulo sono iscritti d'ufficio alla sessione di recupero immediatamente successiva. La seconda e ultima ripetizione della certificazione ha luogo nella successiva sessione regolare.
4. In caso di produzione, ripetuta -oltre 2 volte- e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso un medico di fiducia della SUPSI. Le spese sono a carico dello studente.

## Articolo 12: Valutazioni

1. Le prestazioni oggetto di una valutazione espressa con un voto sottostanno alla scala da 1 a 6, in cui il 4 rappresenta la sufficienza e il 6 il voto massimo. Per le valutazioni non espresse con un voto il superamento è espresso con il giudizio "certificato"; il mancato superamento è espresso con il giudizio "non certificato".
2. Ogni modulo è oggetto di valutazione. Essa avviene secondo una delle seguenti modalità: esame scritto e/o orale, valutazione continua, dossier, presenza in aula o visite della Commissione di valutazione durante la pratica professionale.
3. I moduli possono combinare diverse forme di valutazione.
4. I moduli che raggruppano diverse valutazioni espresse con un voto sono acquisiti, e gli ECTS attribuiti, se la valutazione complessiva, calcolata come indicato nel *Piano degli studi*, è pari o superiore a 4.

5. I moduli che raggruppano diverse valutazioni non espresse con un voto sono acquisiti, e gli ECTS attribuiti, se la valutazione complessiva, stabilita come indicato nel *Piano degli studi*, è espressa con il giudizio "certificato".
6. Il *Piano degli studi* precisa per ogni modulo le modalità di recupero.
7. Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo al massimo due volte. Fanno eccezione i moduli professionali e la Tesi di Master che possono essere ripetuti una sola volta. Esaurite tali possibilità lo studente è escluso dalla formazione.

### **Articolo 13: Pratiche professionali**

1. Il corso di laurea prevede diversi periodi di pratica professionale inseriti nei moduli professionali. Il *Piano degli studi* precisa il tipo di pratica che deve essere svolta, gli obiettivi formativi, le modalità di valutazione e il numero degli ECTS attribuiti.
2. La partecipazione alle pratiche professionali è obbligatoria.
3. Durante le pratiche professionali lo studente è seguito da uno o più docenti di scuola speciale (detto docente di pratica professionale) e/o da due docenti del DFA. Il Direttore dell'Istituto di riferimento interviene nello svolgimento delle pratiche professionali nell'ambito della sua funzione.
4. Il Responsabile della formazione del Master in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva sentiti i pareri dei docenti interessati del DFA, del docente di pratica professionale o del Direttore dell'Istituto di riferimento può, a seguito di gravi lacune pedagogico-didattiche e/o comportamenti o atteggiamenti ritenuti inadeguati o scorretti e/o qualsiasi altro motivo ritenuto critico, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata.
5. L'interruzione dello svolgimento della pratica professionale per i motivi citati al cpv. 4 del presente articolo o per scelta dello studente comportano la non acquisizione d'ufficio del modulo professionale.
6. I docenti coinvolti formulano una valutazione del modulo professionale secondo quanto stabilito dal *Piano degli studi*. Il risultato è comunicato in forma scritta allo studente.

### **Articolo 14: Tesi di Master**

1. Lo studente deve elaborare la Tesi di Master con la supervisione di uno o più docenti o ricercatori interni e/o esterni al DFA. Il *Piano degli studi* e la *Guida alla Tesi di Master* precisano il tipo di lavoro, gli obiettivi formativi e gli ECTS assegnati.
2. La Tesi di Master deve essere difesa oralmente e pubblicamente davanti a una Commissione formata da membri interni e/o esterni al DFA.
3. Il testo e la difesa orale sono valutati mediante un voto unico. La Tesi di master è acquisita se la valutazione è pari o superiore a 4. In tal caso, gli ECTS sono acquisiti in blocco.

### **Articolo 15: Responsabilità deontologica**

La mancata assunzione di responsabilità, in particolare verso i discenti e le componenti del sistema scolastico, e ogni comportamento di natura incompatibile con l'esercizio della professione di docente sono considerati comportamenti scorretti ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)*.

### **Articolo 16: Consultazione degli studenti**

1. Gli studenti si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno.
2. Gli studenti possono essere chiamati dalla Direzione del DFA a designare uno o più rappresentanti.
3. Il responsabile del ciclo di laurea e/o il rappresentante della Direzione del DFA incontrano l'assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti almeno due volte all'anno.
4. L'Assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti possono essere consultati dalla Direzione del DFA in caso di previste modifiche al *Piano degli studi* e nell'ambito del sistema interno di garanzia della qualità.

## **CAPITOLO 4: Disposizioni finali**

### **Articolo 17: Contenzioso**

1. Per quanto riguarda il contenzioso concernente il percorso formativo degli studenti, è applicabile l'art. 13 del *Regolamento per il Master (laurea di secondo livello)*;
2. Per quanto riguarda il contenzioso concernente la procedura di ammissione alla formazione è applicabile l'art. 8 del *Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (laurea di secondo livello)*, con la precisazione che, a seguito di reclamo, la Direzione del DFA ha facoltà di convocare le parti a un'udienza al termine della quale evade direttamente il reclamo, che può essere giudicato respinto, accolto, o accolto parzialmente. All'udienza sono convocati il candidato e almeno un membro della Commissione di ammissione. L'udienza è diretta dal Direttore del DFA o da un suo delegato.
3. In alternativa all'udienza, la Direzione del DFA può rendere una decisione succintamente motivata, sulla base della documentazione presentata, senza ulteriori formalità.

### **Articolo 18: Entrata in vigore**

1. Le presenti direttive entrano in vigore e sono applicabili con effetto immediato.
2. La versione precedente delle presenti direttive approvata a novembre 2020 è abrogata.

Approvate dalla Direzione del DFA, il 14 marzo 2022

Il Direttore del DFA, Prof. Dr Alberto Piatti

Approvate dalla Direttrice della Formazione di Base della SUPSI, il 21 marzo 2022

La Direttrice della Formazione di Base della SUPSI, Prof. aggiunto Dr Daniela Willi-Piezzi